



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Seduta in data **28-11-2018**

Atto n. 26

OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto, del mese di novembre, alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	P	Marchetti Enzo	P
Tondi Maurizio	P	Tiberii Marco	P
Lanci Adelina	P	Di Stefano Salvatore	P
Marini Ilaria	A	De Amicis Guerino	A
Di Fortunato Domenico	P	Di Luigi Massimiliano	P
Di Giandomenico Andrea	P		
		P=Presenti n. 9	A=Assenti n. 2.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanieri Stefano.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RILEVATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 20.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

- 676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*
- 677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale*

per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/04/2016, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge*;

VISTA la propria deliberazione con la quale sono state confermate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquota/detrazion e
Aliquota base	0,86 per cento
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50 per cento
Altri immobili	0,86 per cento
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

VALUTATE le specifiche esigenze di bilancio di previsione in corso di approvazione e ritenuto di dover determinare le aliquote TASI per l'anno 2019 nel seguente modo:

- aliquota pari al 0,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011);
- aliquota pari al 1,00 per mille per tutti gli altri immobili;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

Precisando che per pertinenze si intende una per categoria (C2, C6 e C7) così come previsto dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 57 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- polizia locale;
- viabilità e circolazione stradale, ivi compreso lo sgombero neve;
- illuminazione pubblica;
- cimiteri;
- socio – assistenziali;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dal bilancio di previsione in corso di approvazione e di seguito illustrati:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1.	Viabilità e circolazione stradale, ivi compreso lo sgombero neve	€ 60.773,50
2.	Illuminazione pubblica	€ 41.000,00
3.	Cimiteri	€ 15.540,08
4.	Socio – assistenziali	€ 25.000,00
TOTALE		€ 142.313,58

a fronte di un gettito stimato per € 25.000,00 con una copertura prevista del 17,57%;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime legalmente espressa nei sensi e nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di stimare in €. 25.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 4) di stabilire in €. 142.313,58 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come illustrati nella seguente tabella:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1.	Viabilità e circolazione stradale, ivi compreso lo sgombero neve	€ 60.773,50
2.	Illuminazione pubblica	€ 41.000,00
3.	Cimiteri	€ 15.540,08
4.	Socio – assistenziali	€ 25.000,00
TOTALE		€ 142.313,58

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanieri Stefano

IL SINDACO
F.to Minosse Gabriele

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 20-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Minosse Gabriele

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 20-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Minosse Gabriele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 13-12-2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 13-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 13-12-18

IL FUNZIONARIO INCARICATO
